DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 9

Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali

A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e' fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Versione in vigore dal 6 marzo 2014, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale/art-9-disposizioni-in-materia-di-contributo-ordinario-spettante-agli-enti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it